

COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 27.08.2002
Modificata con deliberazione C.C. n. 34 del 04.08.2022

Art. 1 - Istituzione della Commissione Servizi Sociali

Alle dipendenze dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gandino o di un suo delegato viene istituita la Commissione Comunale per i Servizi Sociali.

Art. 2 - Finalità della Commissione Servizi Sociali

La Commissione ha carattere consultivo ed ha lo scopo di promuovere e coordinare, in collaborazione con la Giunta Comunale, tutte le iniziative riguardanti l'Assistenza Sociale e i Servizi alla Persona.

Art. 3 - Composizione della Commissione Servizi Sociali

1. La Commissione Servizi Sociali viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da:

- Assessore ai Servizi Sociali od un suo delegato che la presiede;
- n. 6 componenti effettivi eletti dalla Giunta Comunale a scrutinio palese, di cui 4 della maggioranza e 2 della minoranza;
- n. 3 componenti espressione della preventiva consultazione delle Associazioni, Enti, Gruppi socio assistenziali presenti nel territorio comunale ed iscritti all'apposito albo depositato presso l'Ufficio Segreteria.
- n. 1 rappresentante della Casa di riposo di Gandino.

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti in materia.

Art. 4 - Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta scritta della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

Art. 5- Validità delle sedute e deliberazioni

La seduta è valida se intervengono almeno la metà più uno dei membri.

Art. 6 - Durata in carica dei componenti

I componenti la Commissione Servizi Sociali rimangono in carica finchè lo rimane la Giunta Comunale che li ha eletti.

Art. 7 - Decadenza dei Commissari

Ciascun membro decade o per dimissioni volontarie o per assenza dalle riunioni per almeno tre volte, senza giustificato motivo.

Art. 8 - Scioglimento della Commissione Servizi Sociali

La Commissione viene sciolta qualora si dimetta contemporaneamente la metà più uno dei suoi componenti. In caso di scioglimento la Giunta Comunale procederà alla nomina di tutti i componenti della Commissione.

Art. 9 - Surroga dei Commissari

In caso di dimissioni o decadenza, il Commissario dimissionario o decaduto verrà surrogato dalla Giunta Comunale con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.